



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Ordine del Giorno del 8-6-2009

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 7

Deliberazione n°	52	del	8/6/2009
------------------	----	-----	----------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

LODO CORTE ARBITRALE EUROPEA - DELEGAZIONE ITALIANA SEZIONE PUGLIA - SUL CONTENZIOSO QUIKON c/AMAT. DETERMINAZIONI.

N° 52 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 52 del 08.06.2009

O G G E T T O

**LODO CORTE ARBITRALE EUROPEA - DELEGAZIONE ITALIANA
SEZIONE PUGLIA - SUL CONTENZIOSO QUIKON C/AMAT.
DETERMNAZIONI.**

L'anno duemilanove, il giorno 08 (otto) del mese di Giugno, alle ore 09.30, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|------------------|---------------------|-----------------|
| 1) Ing. Giuseppe | CASATELLO | Presidente |
| 2) Dott. Vito | SANTORO | Vice Presidente |
| 3) Ing. Giovanni | MATICHECCHIA | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Vito Santoro.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

Il Direttore generale riferisce che:

- ▶ Con deliberazione n. 17 del 25.2.2008 (**All. 1**) il CdA decideva, per le ragioni ivi indicate, di non ratificare l'accordo conciliativo relativo alla controversia pendente dinanzi alla Corte Arbitrale Europea promossa dalla soc. QUIKON s.r.l., formalizzato in data 31/12/2008 dinanzi all'Arbitro designato Avv. Dario Lupo, raccomandando al difensore della Società, Avv. Roberto Barberio, di far valere tutti i controcrediti vantati dall'AMAT nei confronti della Quikon;
- ▶ a seguito di ciò l'arbitro designato avv. Dario Lupo ha dato seguito alle attività arbitrali, caratterizzate dallo svolgimento di complessive 16 udienze, al termine delle quali, in data 16 maggio 2009, ha emesso il relativo "lodo", assunto al prot. 9569 del 20.5.2009 (**All. 2**);
- ▶ Con il lodo predetto l'arbitro:
 1. ha condannato l'azienda, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore della Quikon S.r.l., della somma di € 18.641,57, oltre interessi ex art. 5 del D.Lgs 231/2002 sull'importo di € 9.041,57 e interessi legali ex art. 1284 cod. civ. sull'importo di € 8.000,00, in entrambi i casi con decorrenza dal 6 luglio 2007, fino al soddisfo;
 2. ha inoltre condannato l'AMAT S.p.A. al pagamento delle spese di lite, compensate per un quarto, nella concreta e già ridotta misura di € 7,20 per esborsi, € 1.392,75 per diritti ed € 2.003,25 per onorario, oltre maggiorazione del 12,5% per spese generali e accessori come per legge, in favore dei distrattari Avvocati Angelo Buonfrate e Antonello Leogrande, dichiaratisi anticipatari;
 3. ha posto le spese del procedimento arbitrale, come liquidate dalla Corte Arbitrale Europea - Sezione Puglia, nella misura di tre quarti a carico dell'AMAT S.p.A. e di un quarto a carico della Quikon S.r.l., con diritto per quest'ultima di rivalsa, nei confronti della prima, di quanto anticipato nella maggior misura.

Firmato: Il Direttore generale Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visti gli atti richiamati in narrativa;
- vista la pronuncia dell'arbitro racchiusa del rapporto istruttorio;
- sentito il legale aziendale Avv. R. Barberio;
- visto il complesso degli oneri a carico azienda che il lodo comporta;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di prendere atto del lodo emesso in data 16.5.2009 dall'avv. Dario Lupo, arbitro delle controversie Quikon c/o AMAT, assunto al prot. 9569 del 20.5.2009 (All. 2).
- 2) Di autorizzare il pagamento degli oneri descritti ai punti 1), 2) e 3) del lodo, riportati nel rapporto istruttorio.

L.C.S.

IL SEGRETARIO

Dott. Pietro Carallo

IL PRESIDENTE

Ing. Giuseppe Casatello

N° 17 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 17 del **25.02.2008**

O G G E T T O

CONTROVERSIA ARBITRALE TRA QUIKON s.r.l. ED AMAT s.p.a.: PRESA D'ATTO E DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI CONCILIAZIONE DEL 31/01/2008.

L'anno duemilaotto, il giorno 25 (venticinque) del mese di Febbraio, alle ore 13.30, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|------------------|------------------|-----------------|
| 1) Ing. Giuseppe | CASATELLO | Presidente |
| 2) Dott. Vito | SANTORO | Vice Presidente |
| 3) Avv. Giulio | PICARO | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio l'Ing. Giovanni Matichecchia – Direttore Generale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

1. JJA

Il Direttore generale riferisce che:

- in data 1.3.2006 è stato sottoscritto con la società QUIKON s.r.l. un contratto di durata annuale (**All. 1**) con il quale l'AMAT affidava alla predetta società:
 - a. la gestione degli spazi pubblicitari esterni ed interni degli autobus aziendali con riconoscimento in favore dell'azienda di un canone di € 800,00/ anno per autobus, da determinare mensilmente in relazione al numero di autobus giornalmente in uscita;
 - b. la fornitura da parte di Quikon di una serie di servizi con l'indicazione, per ognuno di essi, dei relativi oneri a carico AMAT;
- a seguito di una serie di inadempienze contrattuali emerse a carico della società Quikon, l'azienda con nota prot. 15225/DA del 12/10/2006 (**All. 2**) provvedeva a comunicare la risoluzione anticipata del contratto, cui faceva seguito, anche, la notifica della disdetta dello stesso avvenuta con nota prot. 17746/DA del 24/11/2006 (**All. 3**);
- la società Quikon contestava la predetta risoluzione anticipata, cui faceva seguito un'ampia corrispondenza tra le parti in merito alla consistenza del rapporto debiti/crediti consolidatosi nel corso della durata contrattuale;
- al fine di veder riconosciute le proprie pretese, la soc. Quikon con istanza del 06/07/2007 (**All. 4**) promossa tramite i propri legali Avv.ti Buonfrate e Leogrande, chiedeva alla Corte Arbitrale Europea Delegazione Italiana – Sezione Puglia l'avvio di procedimento arbitrale, inoltrando la relativa "domanda" con la quale richiedeva:
 - la restituzione della somma di € 30.000,00 a titolo di ripetizione di indebito corrisposto all'AMAT relativamente al precedente contratto;
 - la condanna dell'AMAT al pagamento:
 - della somma di € 142.011,80 a ristoro delle gravi inadempienze contrattuali;
 - della somma di € 40.000,00 a titolo di risarcimento danni per il discredito commerciale arrecato;
 - della somma di € 9.600,00 a titolo di prezzo dei telai installati sugli autobus;
 - la maggiorazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria fino al soddisfo di tutte le somme richieste;
 - la condanna dell'AMAT al pagamento delle spese di arbitrato e legali, oltre quelle degli onorari di arbitrato e legali;
- l'AMAT in data 25.7.2007, tramite il proprio legale di fiducia Avv. Roberto Barberio, produceva la risposta alla domanda di arbitrato (**All. 5**) chiedendone l'integrale rigetto poiché infondata ed inammissibile;
- le parti di comune accordo designavano quale arbitro unico l'Avv. Dario Lupo di Taranto, che ha tenuto una prima seduta in data 24/01/2008 (**verbale All. 6**) ed una seconda in data 31/01/2008 (**verbale All. 7**);
- nel corso della riunione del giorno 24/01/2008 l'Arbitro proponeva una transazione finalizzata a chiudere il contenzioso tra le parti, consistente nel riconoscimento in favore della Quikon della somma di € 36.000,00 oltre IVA, se dovuta, spese legali integralmente compensate tra le parti, oltre spese di arbitrato. Questa ipotesi di accordo era subordinata alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT;

- nella successiva seduta arbitrale del 31/01/2008 l'AMAT s.p.a., rappresentata dal Direttore Tecnico Dott. Cosimo Rochira, espressamente delegato dal Presidente (**All. 8**), manifestava la disponibilità a definire la controversia sulla base del riconoscimento in favore della Quikon s.r.l. dell'importo di € 32.000,00, ferme le altre condizioni (**verbale All. 7**);
- con nota del 05/02/2008 assunta al prot. 2500 (**All. 9**) il legale aziendale, Avv. Roberto Barberio, rendeva noto:
- che l'accordo conciliativo sottoscritto in data 31.1.2008 era stato formalizzato nei termini stabiliti dalla delega del Presidente in favore del Dott. Rochira, la cui efficacia era subordinata alla ratifica del C.d.A.;
 - che la proposta conciliativa, ulteriormente migliorata rispetto a quella inizialmente avanzata dall'Arbitro (€ 32.000,00 contro € 36.000,00) è rapportata ai rischi che la stessa consente di prevenire;
 - la condivisibilità della scelta conciliativa nella misura adottata, pur in presenza di una pretesa della controparte spropositata, poiché la stessa, in quanto contenuta, è in grado di contrapporsi a taluni rischi incontrollabili nella loro incidenza negativa (ricostruzioni testimoniali favorevoli alla controparte, risultanze del libro matricola assicurazioni sui bus effettivamente circolanti, telai applicati sui bus, ecc...);
 - l'esiguità delle spese di funzionamento dell'arbitrato e la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, condizioni irripetibili in caso di prosecuzione dell'arbitrato.

f.to Il Direttore Generale: Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visti gli atti richiamati in narrativa;
- vista l'ipotesi conciliativa del 31/01/2008 stilata dinanzi all'Arbitro Avv. Dario Lupo;
- visti gli atti inerenti la controversia;
- ritenuto di condividere le difese svolte dal legale della Società in sede arbitrale che evidenziano la infondatezza delle pretese avanzate dalla Quikon;
- ritenuto, altresì, che dell'esame della documentazione emerge un controcredito vantato dalla Società nei confronti della Quikon, quale a titolo meramente esemplificativo quello relativo ai mesi di Gennaio e Febbraio 2007 non corrisposti dalla Quikon, nonché il controcredito derivante dalla inesatta e parziale esecuzione di alcune prestazioni oggetto di fatture emesse dalla Quikon e già contestate dalla Società;
- ritenuto che di tale controcredito, l'Arbitro non ha tenuto conto nel formulare la proposta conciliativa in esame, anche in considerazione del fatto che lo stesso non era stato adeguatamente evidenziato in sede arbitrale;
- ritenuto, pertanto, opportuno non aderire alla proposta transitiva descritta (**cfr. All. 7**);
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile

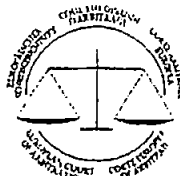
a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di non ratificare l'accordo conciliativo relativo alla controversia pendente dinanzi alla Corte Arbitrale Europea promossa dalla soc. QUIKON s.r.l., formalizzato in data 31/12/2008 dinanzi all'Arbitro designato Avv. Dario Lupo, raccomandando al difensore della Società di far valere tutti i controcrediti vantati dall'AMAT nei confronti della Quikon.

firmato: **IL DIRETTORE GENERALE**
Ing. Giovanni Matichecchia

firmato: **IL PRESIDENTE**
Ing. Giuseppe Casatello



Cour Européenne d'Arbitrage
Corte Arbitrale Europea European Court of Arbitration Corte Europea de Arbitraje

ALL. 2

AMAT s.p.a. - Protocollo in Attivo

Prot. N. **9569**

20 MAG. 2009

Del	P	PRESIDENTE	☒
DG	DIRETTORE GENERALE		☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO		☒
DT	DIRETTORE TECNICO		☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO		☐
UAG	AFFARI GEN. P.R./SINISTRI		☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI		☒
UC	CONTABILITA'/BILANCIO		☐
UI	INFORMATICA		☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI		☐
UT	TECNICO		☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO		☐
ULRG	RAGIONERIA/ECONOMATO		☐
STQ	STAFF QUALITÀ		☐

CORTE ARBITRALE EUROPEA - DELEGAZIONE ITALIANA
SEZIONE PUGLIA

L'arbitro unico avv. Dario Lupo emette il presente

lodo

nell'arbitrato amministrato dalla Corte Arbitrale Europea

promosso da

Quikon S.r.l., con sede in Taranto alla via De Cesare n. 71, in persona del suo Amministratore unico e legale rappresentante signor Maurizio Pappolla (codice fiscale/p.iva 02309300735), elettivamente domiciliata in Taranto, corso Due Mari n. 9, presso e nello studio degli Avvocati Angelo Buonfrate e Antonello Leogrande, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla domanda di arbitrato del 6.07.2007, notificata in pari data alla controparte di seguito indicata;

- parte istante o attrice -

contro

Amat S.p.a. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, con sede in Taranto, via Cesare Battisti n. 657, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Ing. Giuseppe Casatello (codice fiscale/p.iva 00146330733), elettivamente domiciliata in Taranto, corso Italia n. 254, presso l'Avv. Roberto Barberio, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla risposta a domanda di arbitrato del 25.07.2007, notificata alla precedente controparte il 26.07.2007;

- parte resistente o convenuta -

L'arbitro unico, su conforme richiesta delle parti indicate in epigrafe, è stato designato in data 14.12.2007 dalla Corte Arbitrale Europea (Sede Centrale della Cour Européenne d'Arbitrage in Francia, Strasburgo - 3, Quai



Cour Européenne d'Arbitrage

Corte Arbitrale Europea

European Court of Arbitration

Europäischer Schiedsgerichtshof

Corte Europea de Arbitraje

Jacques Sturm, web www.cour-europe-arbitrage.org), Delegazione Italiana (con sede in Milano al viale Cassiodoro n. 3) e, per essa, dalla Sezione Puglia (con sede in Taranto al corso Italia n. 254).

A seguito dell'accettazione della nomina resa in data 18.12.2007, egli ha stabilito, con l'adesione delle parti, la sede del presente procedimento arbitrale presso il suo studio in Taranto, viale Virgilio n. 101/A, con l'assistenza del segretario avv. Domenica Stigliano.

svolgimento del procedimento arbitrale

Con atto di accesso notificato il 6.07.2007 la Quikon S.r.l. (in seguito anche solo Quikon) proponeva, nei confronti dell'Amat S.p.a. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - (appresso anche semplicemente Amat), domanda di arbitrato finalizzata al riconoscimento di somme a vario titolo derivanti da contratti intercorsi tra le due società; contestualmente invitava l'Amat a designare l'arbitro unico, secondo il regolamento della Corte Arbitrale Europea, invocando le seguenti **clausole per arbitrato amministrato rituale**, contenute rispettivamente nelle scritture private vergate dalle parti contendenti in data 01.04.2003 e 01.03.2006, del seguente identico tenore letterale:

"Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, comunque relativa al presente contratto traente origine dallo stesso, comprese quelle inerenti alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà deferita alla decisione in via rituale di un arbitro unico da nominarsi in conformità al regolamento rituale accelerato della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea (Milano, V.le Cassiodoro n. 3) in vigore alla data del ricorso in arbitrato, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e accettare. L'arbitro deciderà secondo diritto. La procedura avrà sede in Taranto all'indirizzo che sarà determinato dall'Arbitro

nominato dalla Sezione Puglia della Corte Arbitrale Europea (TA – C.so Italia n. 254)”.

Con tale atto introduttivo la Quikon chiedeva sostanzialmente la condanna dell'Amat al pagamento della somma di € 221.611,80 (o di quella diversa da accertarsi nel corso dell'arbitrato), di cui:

- € 30.000,00 - con riferimento ad un primo contratto del 1°.04.2003 - a titolo di ripetizione di indebitato o di ingiustificato arricchimento, con la maggiorazione degli interessi ultralegali e danno da svalutazione;
- € 142.011,80 per un secondo contratto del 1°.03.2006, dovute per il grave inadempimento delle obbligazioni e per il comportamento anticontrattuale per rottura ingiustificata delle trattative dell'Amat, anche a titolo di ingiustificato arricchimento, salvo diversa determinazione;
- € 40.000,00 a titolo di risarcimento dei danni conseguenti il discredito commerciale;
- € 9.600,00, iva compresa, per il prezzo dei telai installati sugli autobus;
- il tutto maggiorato da interessi ultralegali *ex d.lgs. 231/02* o, gradatamente, dagli interessi legali e dalla rivalutazione monetaria, col favore delle spese legali e di procedimento.

L'Amat, con risposta a domanda di arbitrato notificata il 26.07.2007, prendendo atto del promosso procedimento arbitrale, chiedeva il rigetto di tutte le domande perché inammissibili e infondate, con la condanna della Quikon al pagamento delle spese; proponeva il nominativo da designare quale arbitro unico.

Su richiesta congiunta delle parti la Corte Arbitrale Europea – Sezione Puglia, in persona dell'Avv. Umberto Braga componente del Direttivo all'uopo delegato, il 14 dicembre 2007 nominava quale arbitro unico l'Avv. Dario Lupo di Taranto.

All'udienza del 18.12.2007 l'arbitro accettava l'incarico, sottoscrivendo documento di accettazione ai principi di comportamento della Corte Arbitrale Europea; rinviava per il tentativo di conciliazione all'udienza del 24.01.2008, poi differita per la stessa motivazione, a seguito di trattative, al 31.01.2008.

In tale sede, dopo aver separatamente e congiuntamente ascoltate le parti e i loro procuratori, l'arbitro sottoponeva le ipotesi di conciliazione che venivano effettivamente recepite e concordate prevedendo, sostanzialmente, il pagamento da parte dell'Amat in favore di Quikon della somma di € 32.000,00 (oltre iva, se dovuta) e il compenso dell'arbitro in parti uguali, con compensazione delle spese di lite; tuttavia l'accordo risultava espressamente subordinato alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Amat. Perciò l'arbitro riservava la prosecuzione del procedimento all'esito.

Con istanza del 28.02.2008 i procuratori della parte attrice rilevavano che il CdA dell'Amat non aveva ratificato la soluzione conciliativa e, perciò, formulavano richiesta di prosecuzione, accolta dall'arbitro; questi fissava la riunione per il giorno 5.03.2008 nella quale invitava i procuratori delle parti a dare prova dei versamenti imposti dal Regolamento, fissando lo scadenziario per le udienze della fase istruttoria, per l'assunzione delle prove e per la discussione assegnando, su richiesta degli interessati, termini per memorie di precisazione e richieste istruttorie, con relative repliche.

Dopo il deposito degli scritti difensivi, all'udienza del 10.04.2008, a fronte di ampie deduzioni delle parti, l'arbitro riservava di provvedere, sciogliendo poi la riserva con provvedimento del 24.04.2008, col quale sospendeva il procedimento ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Regolamento,

invitando le parti a dare prova del versamento degli oneri; rimetteva gli atti, per la determinazione dei costi, alla competente Sezione della Corte.

I procuratori della parte attrice depositavano in data 30.04.2008 istanza di revoca e/o modifica della precedente ordinanza, tuttavia rigettata e confermata con provvedimento arbitrale del 13/16.05.2008.

Con atto del 12.06.2008 la Corte avallava - per quanto di competenza - il rigetto dell'istanza volta, tra l'altro, alla modifica dei valori liquidati, ratificando il provvedimento del 14.12.2007 con il quale era stato stabilito l'ammontare del versamento, ex art. 16 del Regolamento, nella misura provvisoria di € 17.000,00 oltre cap, iva e borsuali, di cui € 15.000,00 a titolo di onorario dell'arbitro unico, € 1.800,00 per competenze della Corte Arbitrale Europea ed € 200,00 per le spese di segreteria della Sezione, poste in uguale misura a carico di entrambe le parti.

In data 12.11.2008 la Quikon effettuava un deposito di € 8.680,00 con assegno vincolato alla Corte e chiedeva all'arbitro di disporre la prosecuzione del procedimento.

La Sezione inviava l'assegno alla Delegazione Italiana della Corte in data 10.10.2008; con successiva nota del 14.11.2008 trasmetteva ulteriore assegno di € 8.680,00 alla Corte, sempre versato dalla sola Quikon.

La Sezione Puglia della Corte Arbitrale Europea, sulla scorta di istanza dell'arbitro del 17.11.2008, confermava in data 24.11.2008 che la Quikon aveva provveduto all'intero deposito determinato e concedeva la chiesta proroga di tre mesi del procedimento arbitrale.

Con ordinanza del 25.11.2008 l'arbitro fissava per la prosecuzione l'udienza dell'1.12.2008, nella quale i procuratori insistevano in tutte le precedenti richieste; a seguito di riserva veniva emessa ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori in data 6.12.2008; su alcuni circoscritti capitoli si ammetteva l'interrogatorio formale deferito al legale

rappresentante della Quikon e la prova testimoniale richiesta da entrambe le parti; le prove orali sarebbero iniziate all'udienza del 15.12.2008, poi differita al **18.12.2008** per indisponibilità di uno dei procuratori.

In tale occasione si interrogava l'amministratore della Quikon, sig. Maurizio Pappolla, ed escusso il primo teste, Ing. Giovanni Matichecchia, direttore generale dell'Amat.

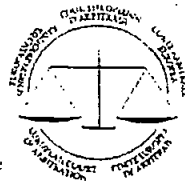
Nella successiva riunione del **29.12.2008** si ascoltavano i testi signor Biaso Riccardo, socio della Quikon, e il dott. Pietro Carallo, direttore amministrativo dell'Amat; all'udienza dell'**8.01.2009** deponeva il teste dott. Bruno Ancarola, responsabile dell'area Contratti e Acquisti dell'Amat, e la signora Antonella Stani, già responsabile commerciale della Quikon.

All'udienza del **14.01.2009** le parti riscontravano, in contraddittorio, la documentazione contabile di ciascuna società.

Nella riunione del **29.01.2009** proseguiva la prova orale col teste dott. Cosimo Rochira, già direttore tecnico dell'Amat; seguiva in data **04.02.2009** l'audizione dell'ing. Cosimo Cigliese (responsabile dell'Area commerciale Amat) e del dott. Gabriele Passeretti, (responsabile dell'Area Tecnica Officina dell'Amat); l'ultima testimonianza raccolta proveniva dal dott. Ciro Russo (responsabile del Settore informatico dell'Amat), sentito all'udienza del **7.02.2009**; all'esito il procuratore di parte attrice rinunciava all'escussione del teste Andrea Torre, con accettazione dell'altra parte condivisa dall'arbitro.

Seguiva la riunione del **18.02.2009** e, sulla scorta di ulteriori richieste istruttorie, l'arbitro si riservava, emettendo successiva ordinanza in data 27.02.2009, con invito a precisare le conclusioni.

Le parti davano espresso assenso alla concessa proroga per il deposito del lodo e precisavano su separati fogli le rispettive **conclusioni** all'udienza del **4.03.2009**, di seguito testualmente riportate.



Cour Européenne d'Arbitrage

Corte Arbitrale Europea

European Court of Arbitration

Europäischer Schiedsgerichtshof

Corte Europea de Arbitraje

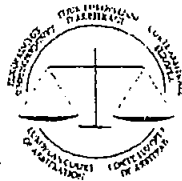
Per la parte istante Quikon S.r.l., gli Avvocati Angelo Buonfrate e Antonello Leogrande:

"la difesa della Quikon previa impugnazione e contestazione delle deposizioni testimoniali rese dai testi indicati da parte resistente, sia per l'eccezione incapacità, sia nella parte in cui risultano contrarie al vero, precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto d'accesso e successivi scritti difensivi, da intendersi qui trascritte e così modificate, integrate e specificate:

I.1. – dare atto anche ai sensi dell'art 116 cpc del comportamento tenuto dalle parti in sede di esperimento del tentativo di conciliazione, dare atto del rifiuto della odierna difesa di accettazione del contraddittorio in ordine a tutte le domande, eccezioni e conclusioni irritualmente proposte e, per l'effetto,

II.2. – condannare l'Amat al pagamento in favore della Quikon della somma di 30.000,00 Euro o di quella diversa accertata anche secondo equità a titolo di ripetizione di indebito o di ingiustificato arricchimento in dipendenza del contratto dell'1 aprile 2003, con maggiorazione degli interessi ultralegali come richiesti, ex d.lgs. 9/10/2002, n.231;

III.3. – condannare altresì l'Amat al pagamento in favore della Quikon a titolo di saldo del prezzo e/o di risarcimento danni da inadempimento del contratto dell'1 marzo 2006, o a titolo di ingiustificato arricchimento della complessiva somma di 99.600,00 Euro ed esattamente della somma di Euro 50.000,00 a titolo di saldo del prezzo contrattuale, Euro 9.600,00 a titolo di prezzo dei telai, Euro 40.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti l'inadempimento e i comportamenti illeciti dell'Amat e la rottura ingiustificata dalle trattative per la transazione, ovvero al pagamento di



Cour Européenne d'Arbitrage

Conc Arbitrale Europea

European Court of Arbitration

Europäischer Schiedsgerichtshof

Corte Europea de Arbitraje

quella maggiore o minore somma che dovesse essere riconosciuta anche secondo equità;

IV.4. – maggiorare tutte le somme degli interessi ultralegali dal giorno della domanda sino al soddisfo oltre la rivalutazione monetaria ex d.lgs. 9/10/2002, n.231;

V.5. – rigettare tutte le eccezioni, domande e conclusioni avversarie perché inammissibili e/o improponibili e/o improcedibili e comunque infondate in fatto e in diritto;

VI.6. – disporre la restituzione in favore della Quikon degli assegni o somme depositate presso l'Istituzione Arbitrale a titolo di acconto e per l'effetto condannare l'Amat al pagamento delle spese e onorari di arbitro e delle spese legali con maggiorazione di accessori da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.

Per la parte resistente Amat S.p.a., l'Avv. Roberto Barberio:

voglia l'Arbitro unico, con decisione da rendere secondo il diritto:

“in via istruttoria, disporre la richiesta d'ispezione ex art. 258 e segg. c.p.c. dei libri contabili della Quikon, con l'eventuale assistenza di un CTU dei libri contabili della Quikon;

nel merito, rigettare tutte le domande proposte dalla Quikon S.r.l. nei confronti dell'Amat S.p.a. in virtù della domanda di arbitrato notificata in data 06.07.2007 perchè inammissibili e, comunque, infondate in fatto e diritto per le ragioni inizialmente esposte nella comparsa di risposta a domanda di arbitrato del 25.07.2007 con le integrazioni e precisazioni apportate in prosieguo, nelle memorie difensive depositate nel corso del procedimento e nelle deduzioni di udienza, ribadendo le richieste e le eccezioni in esse formulate ed i rilievi in ordine alle deposizioni dei testi della parte istante.

Condannare la medesima Quikon, quale soccombente, al rimborso delle spese di arbitrato e legali in favore dell'Amat S.p.a. nonché al pagamento di spese, diritti ed onorari di arbitrato e legali, oltre iva, cap e spese generali come per legge, sempre in favore dell'Amat S.p.a. ”.

L'arbitro, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento, rimetteva gli atti alla Sezione competente della Corte per la liquidazione definitiva delle spese di funzionamento; seguiva in data 3.04.2009 la determinazione, con conferma della quantificazione fissata precedentemente.

Con ordinanza in pari data l'arbitro assegnava alle parti termini per memorie conclusionali e repliche, fissando l'udienza di discussione per il 22.04.2009, poi differita al successivo **23.04.2009**; in tale sede i procuratori delle parti discutevano articolatamente e l'arbitro riservava la decisione.

* * *

L'arbitrato si è svolto in sedici udienze, garantendo alle parti il diritto di difesa e il pieno contraddittorio; per pacifica indicazione dei contendenti il procedimento deve ritenersi assoggettato ai Regolamenti della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea e, più precisamente, al Regolamento per Arbitrato Nazionale rituale accelerato; esemplare di tale Regolamento, conosciuto, adottato e accettato dalle parti, viene allegato al fascicolo di ufficio custodito a cura della Segreteria; esso costituisce normativa di riferimento, ai sensi dell'art. 832 c.p.c..

motivi della decisione

La domanda è parzialmente fondata per le ragioni che seguono.

- I -

È emerso dall'istruttoria che, dopo un'occasionale e circoscritta prestazione di servizi effettuata dalla parte attrice Quikon S.r.l. in favore della convenuta Amat S.p.a., esulante da questo procedimento, con contratto stipulato il 1° aprile 2003 quest'ultima, in funzione di azienda deputata a

gestire la mobilità urbana del Comune di Taranto, aveva commissionato alla prima la realizzazione di una campagna pubblicitaria atta a promuovere l'immagine della committente e a sensibilizzare i cittadini all'utilizzo dei servizi pubblici; d'altro canto la Quikon, col medesimo patto, aveva acquisito il diritto di esclusiva per l'utilizzo di spazi pubblicitari sugli autobus di proprietà dell'Amat, per il quale si impegnavano a corrispondere un certo canone.

L'accordo, inizialmente previsto per la durata di un anno, risultava poi tacitamente rinnovato di volta in volta fino al 1° marzo 2006, data in cui il rapporto si convertiva alle regole di un nuovo contratto, di cui si dirà in seguito.

Nel primo accordo vigeva un complesso sistema di reciproca fatturazione, con previsione di conguaglio dei crediti-debiti al sesto e decimo mese del periodo contrattuale.

Il prezzo per l'utilizzo degli spazi su ciascun mezzo risultava funzionale al parco autobus; si trattava di un elenco collegato al libro matricola detenuto dall'Amat per l'assicurazione sulla responsabilità civile; l'esistenza di garanzia assicurativa faceva perciò presumere che i veicoli fossero effettivamente circolanti, con esclusione di pullman *medio tempore* radiati e, per converso, addizione di ulteriori unità nel caso di immissione in servizio di nuovi mezzi.

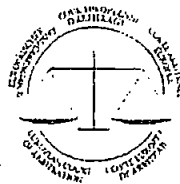
Senza entrare nel merito della esatta natura del contratto, sulla quale invece ci si soffermerà più avanti in occasione dell'esame della seconda scrittura privata, vi è che, sul finire dell'anno 2005, sorsero contestazioni tra le parti in ordine ai veicoli effettivamente circolanti: Quikon, cioè, contestava all'Amat di aver inserito nelle fatture i costi relativi ai canoni per autobus rottamati (e non più inclusi nel libro matricola) ovvero non circolanti perché fermi a fronte di avarie meccaniche.

Ne era derivato uno scambio epistolare: in particolare, con lettera Quikon del 31.11.2005 (*recte*: 31.10.2005), ricevuta dall'Amat il 2.11.2005, si rivendicavano compensi giustificati da allegati conteggi; con nota in riscontro dell'Amat del 19.12.2005 (prot. 23736/A), facendo riferimento a colloqui intercorsi con il signor Pappolla (Amministratore della Quikon), si effettuava un calcolo delle reciproche poste contabili, culminato poi con l'emissione di note credito Amat numeri V000037, V000038, V000041, tutte datate 30.12.2005, per complessivi € 177.257,58, a storno parziale di fatture già emesse dalla medesima azienda.

Attraverso tali documenti fiscali, con un meccanismo di stralcio e compensazione, si poneva a credito residuo della Quikon l'importo di € 1.998,97 (vedasi anche nota Amat del 22.11.2006, prot. 17713DA), così sensibilmente riducendo l'entità dell'originaria pretesa vantata dalla resistente; in pratica i rapporti dare-avere, a tutto il 31.12.2005, risultavano definiti con un saldo attivo per la Quikon di € 1.998,97 e non già col ben più sensibile originario residuo passivo poi defalcato anche mediante parziale compensazione a posteriori di due fatture Quikon emesse nel 2006.

Tale vicenda non aveva subito – nell'immediato – ulteriori strascichi tant'è che nel mese di marzo del 2006 si stipulava tra le stesse parti un analogo (ma più articolato) contratto, col quale il ventaglio dei servizi commissionati da Amat a Quikon appariva ampliato; contestualmente, risultava sviluppato, con un sofisticato meccanismo, il rilevamento dei dati degli autobus in entrata e in uscita dal deposito dell'azienda di trasporti, poiché si ancorava a un sistema elettronico similare a quello adottato nei caselli autostradali.

Anzi, la realizzazione di questa sorta di "Télépass", così designato nell'Allegato 1 al contratto, risultava demandata – sia per i macchinari (hardware), sia per il sistema informatico (software) – proprio alla Quikon



Cour Européenne d'Arbitrage

Corte Arbitrale Europea

European Court of Arbitration

Europäischer Schiedsgerichtshof

Corte Europea de Arbitraj

che, a fronte di preciso corrispettivo, si era obbligata a consegnarlo entro sessanta giorni dalla stipula, perciò per la fine del mese di aprile del 2006.

In pratica, col nuovo accordo del 1° marzo 2006 i contraenti, evidentemente sensibilizzati dalla precedente esperienza che aveva comportato incomprensioni in ragione dei veicoli effettivamente circolanti, coglievano l'occasione non solo per indicare un sistema oggettivo a consuntivo ma anche per determinare quali e quanti autobus uscissero dal deposito quotidianamente: la realizzazione di tale innovativo sistema elettronico, benché varato per le contingenti esigenze relative al numero degli autobus circolanti in funzione della gestione degli spazi pubblicitari, avrebbe poi consentito all'Amat l'utilizzo congeniale per i più disparati fini gestionali (ad esempio: consumi carburante, orari delle corse, presenze personale, statistiche, etc.).

Tuttavia il sistema non fu mai realizzato (ma l'attrice non ha mai rivendicato il compenso) e il rilevamento dei mezzi in entrata e in uscita, per tutta la durata del secondo periodo contrattuale, risulta pacificamente censito con l'annotazione scritta effettuata da addetti alla portineria dell'Amat; ciò ha comportato, sia pure con antagonistiche prospettazioni, la crisi dei rapporti, anche in ragione di ulteriori e sopravvenute contestazioni mosse dall'azienda di trasporti pubblici.

Fatto sta che né dai documenti né dalle prove orali è emerso che vi fossero riserve o aspettative di Quikon in ordine ai "vecchi" conteggi ancorati al primo contratto: la pretesa prende forma solo alla vigilia dell'odierno procedimento arbitrale.

- II -

Su queste premesse non può trovare accoglimento la richiesta di pagamento della somma di € 30.000,00, con riferimento al cosiddetto <primo contratto> del 1°.04.2003.

12

Gli effetti di tale negozio giuridico devono ritenersi estinti per comune volontà delle parti, secondo il generale principio stabilito dall'art. 1321 cod.civ. che demanda ai contraenti tale facoltà.

Militano a favore di tale tesi diverse considerazioni.

Anzitutto la stipula incondizionata e priva di riserve di un analogo <secondo contratto> fra i medesimi soggetti, senza il richiamo ad eccezioni di sorta sulle prestazioni del primo, peraltro con la sola indicazione di richiamo – al punto z) – della validità del sistema di conteggi usato nel precedente accordo fino alla realizzazione (che però non verrà mai attuata) del meccanismo di rilevamento automatico.

Si ricava l'implicito superamento di pregresse pendenze (differenti da quelle espressamente contemplate nel contingente periodo di attuazione del nuovo accordo: canoni di gennaio e febbraio 2006) e l'estinzione del precedente contratto¹.

Si aggiunga che, anche prescindendo dall'unilaterale contenuto della lettera del 19.12.2005 dell'Amat (includente la rideterminazione numerica dei crediti-debiti e la successiva emissione delle note di credito), vi è che la nota Quikon del 12.12.2006 a firma del suo Amministratore unico, signor Maurizio Pappolla, contiene l'**espressa adesione** ("il conteggio da voi richiamato fu accettato da noi malgrado...") ai calcoli proposti dall'Amat, con tono palesemente confessorio.

La Suprema Corte ritiene che, per aversi confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2735 del codice civile, è necessario *l'animus confitendi* che, nella fattispecie, innegabilmente si evince dal tenore delle lettera Quikon del 12.12.2006².

¹ Cass. 27.11.2006, n. 25126

² Cass. 06.06.2006, n. 13212

E quand'anche sorgessero dubbi sull'elemento oggettivo (su quello soggettivo *nulla quaestio*, in quanto la dichiarazione è resa dal legale rappresentante in carica), l'inciso adottato nella missiva di parte attrice resta utilizzabile quale fattore presuntivo o indiziario e, in ogni caso, efficace argomento di prova³.

A tal proposito si osservi che nella medesima nota Quikon del 12.12.2006 quest'ultima si limitava ad evincere un proprio credito di € 12.011,80, prescindendo completamente da pregressi conteggi o pretese relative al <primo contratto>; nello stesso solco le lettere Quikon del 28.06.06 e 20.10.06, nonché le missive del 9.11.06 e del 19.06.07 redatte nell'interesse della Quikon dai suoi difensori, ove non vi era alcun cenno ai più antichi crediti.

Si aggiunga che, nella nota in parola, il conteggio Amat accluso alla lettera del 19.12.2005, prot. n. 23736/UA, appariva, secondo la parte attrice, emesso "*come atto dovuto per un vostro errore*", con ciò realizzando la chiara e non equivoca indicazione dell'elemento satisfattivo di detti ricalcoli.

Ulteriori argomenti di prova sulla correttezza di siffatta interpretazione (art. 1366 e 1375 cod.civ.) derivano dal fatto che, sui conteggi antecedenti la stipula del secondo accordo, non sorsero contestazioni, sollecitazioni o riserve da parte della Quikon, la quale provvede a registrare in contabilità senza doglianze (difformemente da quanto invece farà in occasione della risoluzione del <secondo contratto>), tutte le fatture e le note di credito emesse dall'Amat limitandosi poi, solo nel momento patologico successivo al 2006, a richiamare pretese concernenti inesitati diritti di credito o risarcitori.

³ Cass. 26.05.1992 n. 6301

Supporta tale convincimento anche la testimonianza del dott. Cosimo Rochira che per la sua qualità, per la credibilità conferitagli da entrambe le parti e, anche, per la sopravvenuta indipendenza dal rapporto organico con l'Amat, appare, sia pure nei limiti critici, meritevole di considerazione.

Questi, nella deposizione resa all'udienza del 29.01.2009, ha avuto modo di rammentare di aver siglato personalmente la nota Amat del 19.12.2005 (quella, cioè, di determinazione dei conteggi finali al 31.12.2005), specificando: *"per quanto riguarda l'Amat, la questione degli autobus circolanti o meno, in riferimento al primo contratto, fu certamente superata con questa lettera; è chiaro che con la firma del secondo contratto non potesse ritenersi in piedi un contenzioso tra le parti".*

Nello stesso senso si sono espressi anche i testi dott. Pietro Carallo, direttore amministrativo dell'Amat, e ing. Cosimo Cigliese, responsabile dell'area commerciale dell'Amat.

In sostanza, la mancanza di ulteriore proposta di rideterminazione delle cifre in gioco e il silenzio dimostrato dalla Quikon dopo l'emissione delle note di credito da parte dell'Amat in relazione al primo contratto, soddisfa oltremodo l'ipotesi che, anche in relazione all'imminente sottoscrizione del secondo contratto, le parti avessero considerato definito fino al 31.12.2005 ogni rapporto⁴.

È vero che il silenzio non rappresenta, nemmeno implicitamente, volontà abdicativa del proprio diritto, ma è anche evidente che la mancata manifestazione di eccezioni da parte di Quikon sul punto, prolungatasi fino al momento di crisi del secondo contratto, palesa valore negoziale di consenso (avuto riguardo alla qualità delle parti e alle loro relazioni di

⁴ Cass. 04.06.2002, n. 8102

affari)⁵ nonché indice presuntivo della pregressa definizione dei rapporti che, come detto, sfocia poi nella *plena probatio* derivante dalla confessione stragiudiziale, consapevolmente e incondizionatamente manifestata nella più volte menzionata missiva dal rappresentante della Quikon.

La richiesta di pagamento per i crediti di cui al <primo contratto> non può trovare ingresso nemmeno a titolo di ripetizione di indebito o di ingiustificato arricchimento.

Si nega sotto il primo profilo poiché la ripetizione di indebito si sostanzia in azione restitutoria (sebbene non circoscritta al pagamento, bensì a qualunque prestazione obbligatoria non dovuta⁶) e si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento (ma in questo caso vigeva tra le parti un preciso accordo contrattuale) o perché la causa originaria del rapporto è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno posto nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo⁷ (ma il contratto, in questo caso, è privo di elementi intrinsecamente patologici).

Sulla seconda prospettazione (ingiustificato arricchimento), l'art. 2042 cod.civ., concernente la sussidiarietà dell'azione, non lascia spazio a diverse interpretazioni⁸.

Per queste ragioni non può essere accolta la richiesta di rideterminazione dei crediti (nemmeno a titolo risarcitorio, non essendo rapportabile alcun danno alla libera volontà negoziale) derivanti

⁵ Cass. 20.02.2004, n. 3403

⁶ Cass. 02.04.1982, n. 2029

⁷ Cass. 01.07.2005, n. 14084

⁸ Cass. 25.03.2003, n. 4365, *ex pluribus*

dall'effettiva circolazione del parco automezzi Amat in relazione al c.d. <primo contratto>.

- III -

Diversa considerazione merita il <secondo contratto>, cioè la scrittura privata redatta il 1º.03.2006 con la quale le parti, dando atto nelle premesse del collaudato rapporto fino ad allora intercorso tra le stesse, si obbligavano con più articolate modalità.

In effetti può evincersi che, come il primo, anche il successivo accordo si sostanziava in un contratto "misto" e "collegato"⁹ che dev'essere interpretato secondo il criterio della integrazione tra le diverse cause negoziali¹⁰.

Da una parte, l'Amat commissionava alla Quikon una serie di servizi riguardanti: * la cura dell'immagine aziendale e della comunicazione in varie forme (tv, stampa, internet, affissioni, gadgets, eventi di spettacolo); ** la creazione di campagne pubblicitarie; *** la realizzazione di un sistema *software e hardware* per il rilevamento delle entrate e uscite dei mezzi circolanti; **** il consolidamento dei nuovi mezzi pubblicitari attraverso opuscoli orari, biglietti, spazi pubblicitari, anche sulle navi adibite alle idrovie, etc..

In sostanza si trattava di un contratto di appalto-somministrazione con oggetto, per alcune prestazioni, già definito; di tipo "aperto" per altre (artt. 1559, 1570, 1655, 1677 cod.civ.): per espressa intesa (punto b delle condizioni), le opere commissionate dovevano ritenersi indicativamente elencate poiché frutto di *intese concepite, di volta in volta, tra la Quikon e la "Presidenza dell'Amat"*.

⁹ Cass. 28.06.2001, n. 8844

¹⁰ Cass. 22.06.2005 n. 13399

Specularmente l'Amat concedeva alla Quikon l'uso di spazi pubblicitari esterni e interni degli autobus adibiti al servizio urbano; in pratica la Quikon si procacciava, per suo conto e diretto interesse, contratti pubblicitari con aziende nazionali e locali, riportando la *reclame*, con comunicazione visiva di ciascuna azienda interessata, attraverso affissione di pannelli sui mezzi di trasporto collettivo.

Quale corrispettivo per l'utilizzo di tali spazi si concordava, sul presupposto dell'effettiva circolazione del mezzo, che Quikon corrispondesse all'Amat un importo di € 800,00, oltre iva, per ciascun autobus, con modalità di pagamento dilazionata in quattro *tranche* trimestrali posticipate di € 200,00 ciascuna, per un presumibile importo annuo, correlato alla fluttuazione del parco mezzi circolante, di € 106.400,00 (perciò orientativamente 133 autobus), oltre iva; la natura giuridica di tale parte dell'accordo non può che farsi rientrare nell'alveo del contratto di locazione.

Ulteriori elementi accessori del complesso negozio giuridico riguardavano la rinnovabilità annuale del contratto in caso di mancata disdetta da comunicarsi almeno 90 giorni prima e un deposito cauzionale di € 9.300,00 oltre iva, per il quale si dava atto del versamento già effettuato in occasione del precedente contratto: esso sarebbe stato reso disponibile alla cessazione degli effetti negoziali se non trattenuto in funzione della garanzia degli impegni contrattuali assunti da Quikon.

Si conveniva, inoltre: la stipula di una polizza assicurativa a cura della parte attrice; l'accesso all'interno del deposito - officina Amat agli incaricati della Quikon per operare sui cartelli pubblicitari; il pagamento di tasse e tributi per la pubblicità, che gravava su quest'ultima. Risultava rimarcata l'essenzialità della realizzazione del sistema di rilevamento elettronico (sul modello Telepass autostradale, secondo quanto dettagliato

nel capitolato allegato) entro 60 giorni dalla stipula; alcune violazioni contrattuali sarebbero state sanzionate con la risoluzione di diritto.

L'interpretazione relativa alla volontà e alle reciproche contestazioni dei contraenti appare piuttosto delicata; si evince, come dato puramente storico, che il cambio apicale all'interno dell'Amat ha sicuramente giocato un ruolo determinante nella gestione dei rapporti tra le parti: più improntato alla speditezza delle prestazioni, piuttosto che alla forma, nella fase della presidenza del dott. Manco (si confrontino le attestazioni di ordine "telefonico" rilasciate a firma postuma dalla resistente); più rigoroso ed esigente nell'adempimento, con il nuovo Consiglio di Amministrazione; lo si rileva dal fatto che, nella vigenza del secondo contratto, quanto meno fino ad agosto 2006, non si rilevano agli atti contestazioni di sorta e tanto è stato confermato in generale dai testi.

Prescindendo da tali circostanze, la valutazione dei fatti deve essere rigorosa e contemplare – solo *incidenter tantum*, non essendo stata richiesta pronuncia in tal senso – la valutazione sulla legittimità della risoluzione di diritto fatta valere dall'Amat, in quanto da tale verifica possono derivare diverse conseguenze.

Ebbene, deve premettersi che la clausola di risoluzione *ipso iure* implicava due profili: quello relativo al tempestivo pagamento dei canoni di locazione degli spazi pubblicitari da parte di Quikon (punto f) e quello sulla stipula di polizza assicurativa (punto bb).

In effetti, la mancata esecuzione del sistema di rilevamento, nel termine assegnato, non risultava sanzionata con clausola risolutiva espressa (diversamente da come opinato dall'Amat) sebbene l'evento risolutivo, benché indirettamente negoziale, trovi fondamento normativo nell'art. 1457

cod.civ., riferito all'essenzialità¹¹ del termine di realizzazione del sistema di controllo dell'entrata e uscita dei mezzi.

Non può accogliersi l'eccezione dell'attrice, in riferimento alla lettera Amat del 30.08.2006 prot. 12912/UA a firma del Presidente dott. Saverio Creazzo, in quanto descrivente, nell'adozione del rilevamento attraverso la portineria, una modalità di computo transitoria in regime di tolleranza¹² e non già accettazione abrogativa dell'esatto adempimento contrattuale, quantunque – in linea con l'"informalità" fino a poco prima vigente nei rapporti – non manchino ombre interpretative evidenziate dalla deposizione, anche qualificata, dei testi.

Alcuni di essi hanno infatti riferito che le parti avevano concordato di sopassedere temporaneamente dall'espletamento di questo congegno, stante il progetto di un più articolato sistema; ma il contratto al punto "v" è perentorio nel non concedere deroghe di sorta, perciò l'evento può apprezzarsi come risolutivo attraverso il richiamato art. 1457 cod.civ., essendo pacifica la conclamata essenzialità di tale termine, che prevedeva l'esecuzione del cosiddetto sistema *Telepass* entro 60 giorni dalla stipula.

Potrebbero sorgere perplessità anche sull'inadempimento relativo alla polizza (e quindi alla risoluzione di diritto per tale profilo), in quanto fu fornita, con lettera Quikon del 27.10.2006, copia di contratto assicurativo con vigenza fino al 30.04.2007, sebbene poi manchi la prova rigorosa del pagamento dei premi successivi alla stipula.

In ogni caso, le contestate inadempienze per il pagamento dei premi di polizza assicurativa e di predisposizione dello strumento di rilevamento del transito autobus, risultano integrate, avvalorate e superate, ai fini della

¹¹ Cass. 06.12.2007 n. 25549

¹² Cass. 18.03.2003, n. 3964

verifica della risoluzione *ipso iure*, da un dato oggettivo: il mancato pagamento dei canoni di locazione da parte della Quikon.

Si tratta di un elemento inconfutabile, in quanto constatato dalle parti e dai loro difensori concordemente, in particolare all'udienza del 14.01.2009, nella quale è stato rimarcato il fatto che il flusso di denaro fosse sempre stato unidirezionale, cioè dall'Amat alla Quikon, mai in senso contrario.

Sicché l'entità dell'importo prescinde dal numero effettivo dei ratei di canone dovuti dalla Quikon all'Amat, poiché la clausola prevedeva *"in difetto di tempestivo pagamento, anche di un solo rateo, l'Amat è facultata ad avvalersi della risoluzione di diritto del contratto"*; non possono esservi dubbi interpretativi sul punto.

L'attenzione deve dunque soffermarsi solo sulla data di esigibilità dei saldi contabili; questo è il punto risultato oggetto di nutrite e reciproche contestazioni in ordine alla quantificazione effettiva del conguaglio dovuto a seguito di compensazione, se e in quanto ancorato ad un trimestre solare piuttosto che contrattuale.

Tuttavia, relativamente al canone di locazione, che si voglia stabilire la decorrenza ad aprile piuttosto che a luglio, appare innegabile il mancato adempimento della Quikon in ordine a tali versamenti per tutto il primo semestre 2006, perciò comprensivo non solo del bimestre gennaio/febbraio 2006 (ricadente nella vigenza del <primo contratto>) ma anche del periodo aprile/maggio/giugno 2006, contemplante l'arco temporale del <secondo contratto>: si confrontino le fatture Amat nn.V000018 e V000019, entrambe emesse il 7.09.2006 per complessivi € 48.929,26 e la lettera Amat del 7.09.2006, prot. 13337DA.

D'altronde alcune fatture Quikon (ad esempio le fatture n.ri 71-72-73-74 e 78 del 2006) prevedevano il pagamento differito a 90 giorni,



Com. Européenne d'Arbitrage

Corte Arbitrale Europea

European Court of Arbitration

Europäischer Schiedsgerichtshof

Corte Europea de Arbitraje

spostato a fine mese (scadenza 31.08.2006), perciò non immediatamente (o sufficientemente) compensabili coi crediti Amat già maturati, liquidi ed esigibili.

Si aggiunga che, mentre il <primo contratto> contemplava un sistema di verifica periodica di conguaglio dei reciproci debiti e crediti (art. 1) – perciò, *ex art.* 1252 cod.civ., di compensazione volontaria – nel caso del <secondo contratto> tale meccanismo non risultava invece indicato, rendendo quindi inapplicabile il principio della compensazione legale previsto dall'art. 1243 cod.civ., in assenza di coesistenza di debiti scaduti ed esigibili¹³.

Il verificarsi (di una o più) delle situazioni previste nella clausola risolutiva espressa, implica mero accertamento delle violazioni, senza che l'interprete possa valutare la gravità o meno di tali inadempimenti¹⁴; la cognizione puramente incidentale della risoluzione di diritto del contratto prescinde da espressa domanda riconvenzionale, peraltro nella specie formulata e poi ritrattata a seguito di eccezione della parte attrice; la volontà di considerare risolto un contratto può, infatti, ritenersi contenuta nelle difese ed eccezioni della parte resistente¹⁵, laddove parte attrice non ha proposto domanda volta a caducare gli effetti della clausola risolutiva, instando precipuamente per la richiesta di adempimento delle obbligazioni di pagamento dell'Amat o per titoli risarcitori.

Perciò, sia pure *incidenter tantum*, il <secondo contratto> è da ritenersi risolto alla data del 12.10.2006.

¹³ Cass. 10.02.2003, n. 1955

¹⁴ Cass. 20.12.2004 n. 23625; Cass. 17.03.2000, n.3102

¹⁵ Cass., Sez. Lav., 27.08.2003, n. 12555

- IV -

Si può passare all'esame delle diverse obbligazioni contrattuali.

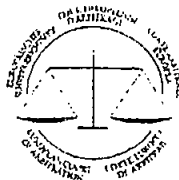
Anzitutto non vi è ragione di dubitare sull'esecuzione delle prestazioni esposte dalla Quikon e descritte nelle fatture allegate.

Quasi concordemente i testi escussi, sia pure con diverse sfumature (isolate indicazioni contrarie sono apparse del tutto generiche o *de relato*), hanno attestato l'espletamento delle prestazioni rappresentate dalla Quikon, il cui titolo può ricondursi al capitolato di cui all'Allegato 3 e ad accordi che, di volta in volta (secondo la terminologia contrattuale, indicativamente elencata al punto b**), venivano adottati tra la parte istante e l'allora Presidenza dell'Amat, tutti sostanzialmente confermati, soprattutto dalle deposizioni del dott. Rochira e della signora Stani, anche in termini di durata delle campagne pubblicitarie.

Basti pensare, volendo esemplificare, che nonostante le difese si siano incentrate sulle questioni relative ad alcune inadempienze delle prestazioni Quikon, è emerso che le rimostranze dell'Amat non avevano fondamento.

Per esempio:

- i libricini orario sono stati predisposti prima della dichiarazione risolutiva e, solo come fatto accessorio, consegnati subito dopo (cfr. lettera Amat 6.11.2006, prot. 16509/UC), in osservanza del periodo invernale;
- il sito internet è stato aggiornato come da contratto (peraltro non era previsto un termine per la consegna) e i "vizi" non hanno trovato conferma; il teste dott. Ciro Russo che, per la sua qualità di responsabile dell'area informatica, è apparso il più indicato a riferire in ordine alle anomalie del sito web, ha dettagliato alcune apparenti incongruenze che, però, sono sembrate esulanti dai compiti demandati



Cour Européenne d'Arbitrage Europäischer Schiedsgerichtshof
Corte Arbitrale Europea European Court of Arbitration Corte Europea de Arbitraje

all'attrice; l'Allegato 3 del <secondo contratto> riporta al punto 8 una sintetica descrizione dei compiti commissionati e demandati alla Quikon: si trattava di effettuare un *"rifacimento completo della grafica del sito internet, con ampliamento della sezione destinata agli orari delle linee dove l'utente avrebbe potuto effettuare stampe"*, appunto, delle linee e dei percorsi *"da aggiornarsi in tempo reale a cura dell'Amat"*; ebbene, è stato acclarato il rifacimento della veste grafica, mentre tutta una serie di indicazioni individuate dal teste e dalle missive di contestazione dell'Amat, risultano certamente esorbitanti rispetto alle prestazioni assegnate alla Quikon in sede contrattuale (il *firewall*, solo per fare un esempio, non era per niente contemplato), né può dirsi che la stampa consentita agli utenti dell'isolato percorso orario su singolo foglio A4 dovesse irragionevolmente espandersi nella stampa indeterminata di tutte le linee degli autobus, anziché di quella che effettivamente destava interesse all'internauta; così come il collegamento al punto 7 dell'Allegato 1, invocato dall'Amat, appare evidentemente connaturato alla realizzazione integrata con il sistema di entrata ed uscita degli automezzi; in ogni caso le doglianze dell'Amat sono apparse minimali e facilmente risolvibili e, quindi, non concretamente ascrivibili e/o imputabili alla Quikon;

- la stessa Amat, in occasione del riscontro dei conteggi, ha prodotto bolle di consegna degli opuscoli e "visti" di provenienza di quest'ultima, timbrati e sottoscritti dai responsabili delle varie aree di competenza e dal direttore tecnico, posti a tergo di quasi tutte le fatture Quikon, ove si possono rilevare dizioni quali: *"prestazione commissionata telefonicamente"*; *"si conferma l'effettuazione delle prestazioni fatturate in conformità a richiesta informale dell'Amat"*; *"materiali ordinati telefonicamente (ombrelloni e sdraio, ndr) e*



Cour Européenne d'Arbitrage

Europäischer Schiedsgerichtshof

Corte Arbitrale Europea

European Court of Arbitration

Corte Europea de Arbitraje

rientrati nella disponibilità dell'Amat"; "per verifica delle prestazioni"; "la fattura non deve essere liquidata in quanto va a compensazione x pubblicità autobus come da contratto del 1-3-2006"; ovvero rappresentazioni fotografiche dei servizi pubblicitari resi o, ancora, richieste interne degli uffici di fornitura biglietti con indicazioni grafiche di realizzazione.

Talché, non vi è ragionevole motivo per effettuare decurtazioni nelle prestazioni risultanti dalle fatture descrittive della Quikon accluse agli atti.

Diverso appare, invece, il profilo delle pretese Amat poiché, da una parte, ha strenuamente rivendicato l'evento risolutivo e, quindi, la caducazione degli effetti negoziali; dall'altra, ha chiesto di considerare reiterato di fatto il rapporto, con diritto a reclamare i canoni di locazione anche successivi alla risoluzione in quanto la Quikon, continuando ad utilizzare gli spazi pubblicitari sugli autobus anche dopo lo scioglimento del contratto, avrebbe dovuto continuare a versare il canone locatizio.

A parte l'insostenibilità di siffatta tesi, che porterebbe a rivendicare contestualmente la risoluzione/osservanza dei patti, vi è che la mancanza di volontà contrattuale in ordine alla prosecuzione dei rapporti dopo la risoluzione di diritto operata dall'Amat è facilmente desumibile sia documentalmente, sia dalle deposizioni testimoniali.

Dal punto di vista documentale, sono agli atti le seguenti lettere Amat, tutte a firma del Presidente Ing. Giuseppe Casatello:

- ✓ del 2.11.2006 (prot. 16328 DA), con la quale si confermava l'avvenuta risoluzione del contratto a far data dal 12.10.2006;
- ✓ del 6.11.2006 (prot. 16509/UC), ove si specificava a chiare lettere che l'accettazione di merce successiva alla data di rottura dei rapporti non costituiva "rinuncia alla risoluzione anticipata del contratto, comunicata in forza delle clausole risolutive espresse ivi previste.

Tanto precisato, con l'occasione vi invitiamo anche a rimuovere dai mezzi aziendali ogni forma di pubblicità da voi installata”;

- ✓ del 22.11.2006 (prot. 17713 DA), mediante la quale si reiterava la contestazione dell'inadempimento della Quikon;
- ✓ del 24.11.2006 (prot. 17746 DA), nella quale si consideravano “impregiudicati i motivi di risoluzione già invocati” con invito alla Quikon a uniformarsi alla volontà in tal senso manifestata.

Da parte della Quikon vi sono poi le lettere:

- del 08.11.2006, con la quale si richiede di adottare la procedura di ingresso per visitatori occasionali;
- del 09.11.2006 (a firma dell'Avv. Buonfrate) ove si richiede di consentire l'accesso negato;
- del 12.12.2006, ove si auspica la bonaria “conclusione” di un rapporto durato tre anni;
- del 19.04.2007, con offerta di pianificazione pubblicitaria fino al 31.05.2007, sintomo di ulteriori, nuove e diverse trattative contrattuali estranee al già da tempo risolto contratto del 1° marzo 2006.

Anche le prove orali propendono per la non riconducibilità dei fatti successivi al 12.10.2006 agli effetti del contratto vincolato alla convenzione di arbitrato: il teste dott. Rochira ha confermato che il **Consiglio di Amministrazione dell'Amat si mostrò contrariato del fatto che circolassero ancora autobus** (solo tre/quattro), segnatamente con pubblicità della “Birra Raffo”, **perché riteneva che Quikon non dovesse più espletare pubblicità dopo la risoluzione**; ha aggiunto il medesimo teste che alla Quikon fu inizialmente inibito l'accesso, poi consentito al solo fine di rimuovere i precedenti pannelli pubblicitari, consentendo di portare a chiusura gli eventuali contratti in essere.

Nello stesso solco la deposizione del teste dott. Bruno Ancarola, responsabile dell'area contratti e acquisti dell'Amat e signora Antonella Stani, già responsabile commerciale della Quikon.

Perciò è di tutta evidenza che le attività successive al momento risolutivo furono sostanzialmente, e per massima parte, rivolte alla rimozione dei pannelli pubblicitari: nel periodo ottobre-novembre-dicembre 2006 non si dette corso a nuove campagne pubblicitarie e, quindi, a nuove (o al massimo del tutto sporadiche) affissioni, lasciando sostanzialmente circolare autobus con pannelli pubblicitari già “scaduti” (secondo alcuni testi soggetti a campagne con fluttuazione all’incirca quindicinale), per i quali si era solo in attesa di procedere alla rimozione; e laddove nuovi accordi intervennero, questi, si ribadisce, non possono che ritenersi estranei alla competenza arbitrale, che trova il rigoroso limite nella convenzione appartenente ad un contratto oramai considerato concluso precipuamente dalla parte (Amat) che invoca la risoluzione *ipso jure*.

Se altre prestazioni *ex novo* vi furono, queste devono considerarsi avulse dal secondo contratto e dalla competenza arbitrale, peraltro non ascrivibile alla volontà dell'Amat atteso che - quello che sembrava un accordo informalmente raggiunto - non fu poi ratificato dal Consiglio di Amministrazione talché, in assenza di consenso da parte del legale rappresentante della resistente a dar corso a prolungamenti di sorta del contratto vincolato alla convenzione arbitrale, non può esaminarsi tale questione nel presente lodo.

Le Sezioni Unite hanno escluso che, tramite la clausola compromissoria contenuta in un contratto, il deferimento ad arbitri si estenda a controversie relative a contratti collegati¹⁶ e anche

¹⁶ Cass. S.U. 14.06.2007, n. 13894

un'interpretazione estensiva del nuovo art. 808-*quater* c.p.c. non può arrivare ad assorbire vicende relative a contratti patologicamente conclusi: l'esercizio della funzione arbitrale, in caso di mancanza di clausola estensiva, darebbe luogo ad una vera e propria usurpazione di potere con la conseguenza che, *in parte de qua*, il lodo rischierebbe di essere inesistente¹⁷ in ossequio a ben noti principii che tendono a circoscrivere e a considerare eccezionale la competenza arbitrale rispetto alla giustizia ordinaria.

Per conseguenza, anche senza entrare in ragionamenti relativi allo sconfinamento di alcune pubblicità in periodi (marzo 2007) addirittura successivi a quella che sarebbe stata la fisiologica conclusione (28.02.2007) del contratto risoluto e disdettato, all'ammissibilità della produzione documentale, alla verifica del *quantum* (contestabile nelle dovute sedi, anche perché apparentemente esorbitante rispetto a diverse intese forfetarie stipulate dalla Quikon), non può essere vagliata e contemplata in questa sede la richiesta dell'Amat di ripetizione di somme rivendicate per tributi dalla Dogre S.r.l., concessionaria per l'imposta comunale sulla pubblicità del Comune di Taranto, proprio perché riguardante accordi esorbitanti la sfera della convenzione arbitrale.

D'altro canto non può trovare spazio nemmeno la pretesa risarcitoria della Quikon in ordine a pretesi contratti stipulati per la pubblicità di terze aziende, asseritamente non sviluppati a seguito dell'interdizione all'accesso al deposito Amat per l'affissione dei pannelli.

Sul punto si rileva la totale mancanza di rigorosa prova documentale (contratti, lettere, fax, e-mail con le aziende interessate alle inserzioni pubblicitarie curate dalla Quikon) e, quindi, l'apprezzabilità sia in termini di

¹⁷ Cass. 22.07.1976, n. 2896

danno emergente sia per lucro cessante, non essendo all'uopo sufficienti generiche e “*de relato*” deposizioni dei testi in tal senso.

Per quanto riguarda le inaccoglibili ipotesi di indebito e di ingiustificato arricchimento rivendicate dalla Quikon, si richiamano le argomentazioni svolte in precedenza.

In definitiva, può riconoscersi la legittimità della richiesta di pagamento delle prestazioni Quikon per le fatture emesse nell'ambito del <secondo contratto>; nel contempo può concedersi la pretesa, in favore dell'Amat, dei ratei del canone di locazione fino a tutto il giorno 12 del mese di ottobre 2006, data di risoluzione del contratto; infatti, una volta verificatasi la risoluzione di diritto del contratto, i reciproci obblighi delle parti di provvedere al ripristino della situazione anteriore insorgono immediatamente¹⁸ e non operano per le prestazioni già eseguite¹⁹.

In ordine alla congruità del numero dei mezzi circolanti per quel mese, non vi sono ragioni per discostarsi dal dato statistico (rapportato all'effettivo numero di giorni) in linea con la media dei mesi precedenti ove si consideri, peraltro, che il sistema di rilevamento seguiva la stessa logica non contestata da Quikon.

- V -

La richiesta di corresponsione di somme a titolo di acquisto dei telai è fondata; tali “accessori” sono risultati già di proprietà della Quikon, per averli acquistati da una precedente società, tale IGIP di Milano (testi Biaso e Stani) e utilizzati per il montaggio dei pannelli pubblicitari sugli autobus.

La difesa dell'Amat ha dichiarato, già dalla risposta a domanda di arbitrato, di esserne in possesso e che la parte attrice era *libera di asportare*

¹⁸Cass. 08.11.1985, n. 5461

¹⁹Cass. 19.03.1980, n. 1824

i "suoi" telai, contestando l'esistenza di un contratto di compravendita; tuttavia, anche a voler valutare detta offerta come non formale ai sensi dell'art. 1220 cod.civ., bisogna considerare che alla Quikon non veniva consentito l'accesso al deposito Amat ormai da diverso tempo, con conseguente impossibilità di asporto; sicché l'offerta non può che considerarsi una clausola di stile.

Come rilevato dalla difesa Amat, il possesso di tali telai non consente tuttavia di ritenere automaticamente stipulato un contratto di compravendita; l'accordo in tal senso è però emerso nella fase istruttoria laddove risulta, attraverso le deposizioni dei testi, che i telai vengono utilizzati addirittura dalla nuova concessionaria subentrata alla Quikon; nel contempo, alcuni testi (ing. Cigliese), sia pure con margini di approssimazione, hanno ritenuto plausibile che i telai fossero di proprietà dell'Amat e altri, segnatamente il dott. Rochira, hanno confermato sia l'esistenza della volontà di acquisto in capo all'Amat, sia approssimativamente il valore esposto in € 8.000,00 più iva (totale € 9.600,00). E in ogni caso (questa volta sì) ricorrerebbero gli estremi per l'ingiustificato arricchimento.

- VI -

La pretesa attinente il risarcimento dei danni per ingiustificata rottura delle trattative non può essere apprezzata; la transazione è un contratto rimesso alla libera volontà delle parti e il fatto che l'Amat non abbia inteso dar seguito ad un'ipotesi di accordo comportante reciproche concessioni non può trovare accoglimento, restando integra la facoltà della Quikon, poi verificatasi con l'avvio del presente procedimento arbitrale, di rivendicare nella giusta sede le pretese non soddisfatte dall'agognato accordo.

Del resto la Quikon avrebbe quantomeno dovuto indicare analiticamente la violazione delle regole di buona fede, richiamata dall'art.

1337 cod.civ. (trattative e responsabilità precontrattuale) e della correttezza negli affari²⁰ e, in ogni caso, provare l'entità dei relativi danni²¹.

Uguale discorso per le somme rivendicate a titolo di discredito commerciale, in mancanza di sia pur minimi elementi probatori.

Senza aggiungere che, anche in questo caso, sarebbe arduo far ricadere tale tipo di rivendicazione nell'alveo della convenzione arbitrale, soprattutto per ciò che concerne l'extracontrattualità della natura di tale titolo.

- VII -

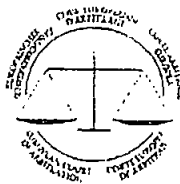
Non resta che esaminare i conteggi, depurati da pretese *extra* per la Quikon e dai canoni reclamati dall'Amat, se e in quanto successivi al giorno 12 del mese di ottobre del 2006.

Deve precisarsi che, quanto al <primo contratto>, manca la richiesta di restituzione del deposito cauzionale - con relativa impossibilità di pronuncia, poiché sarebbe viziata da ultrapetizione - in quanto le conclusioni dell'attrice risultano solo finalizzate alla ripetizione di indebito e/o ingiustificato arricchimento per il canone relativo agli autobus non circolanti, e non già alla restituzione della cauzione di € 9.300,00, oltre iva, dovuta in occasione del <primo contratto>, richiamata e quietanzata anche nella seconda scrittura, per la verità mai dichiaratamente versata dalla Quikon, poiché oggetto di compensazione a fronte di altre fatture Amat pregresse al contratto 2006.

L'importo non è stato richiesto da Quikon nel procedimento odierno, non senza aggiungere che è da chiarire (benchè circostanza estranea alla lite

²⁰ Cass. S.U. 20.07.1971, n. 2363

²¹ Cass. S.U. 16.07.2001 n. 9645



Com. Européenne d'Arbitrage

Corte Arbitrale Europea

European Court of Arbitration

Europäischer Schiedsgerichtshof

Corte Europea de Arbitraje

arbitrale) se le compensazioni del deposito siano state effettuate a fronte delle fatture Quikon antecedenti i due contratti.

Peraltro la richiesta di ripetizione del deposito risulta, dagli atti, azionato con procedura monitoria opposta innanzi all'A.G.O.; ciò non impedirebbe all'arbitro di contemplare tale voce (poiché apparentemente vincolata da convenzione²²), non essendovi obbligo di sospensione/devoluzione al giudice ordinario *ex art. 809-ter c.p.c.*; tuttavia, la mancanza di richiesta a tale titolo, confermata in sede di precisazione delle conclusioni e rimarcata in occasione della discussione orale, preclude ogni pronuncia.

Passando dunque alla concreta liquidazione dei contrapposti crediti/debiti, si evince che i rapporti contabili intercorsi tra le parti rappresentano, in poco più di un triennio, un vero e proprio ginepraio tra reciproci documenti contabili, storni parziali, fatture estranee ai due principali contratti e bonifici unilaterali in solo favore della Quikon.

Per stessa ammissione dell'Amat (vedasi difese e deposizioni testimoniali), i rapporti a tutto il 31.12.2005 dovevano ritenersi chiusi con l'emissione di reciproche fatture e note di credito (documenti Amat n.ri 37, 38 e 41 del 30.12.2005, a storno parziale) e saldati con conseguenti, anche successive, compensazioni delle fatture Quikon n.ri 68 e 84 del 2006.

Questo è uno dei punti di partenza per definire le reciproche domande di pagamento ed eccezioni di compensazione, perlomeno secondo Amat.

Con riferimento al <secondo contratto> del marzo 2006 si rileva che la Quikon ha fatturato la complessiva somma di € 114.978,13 iva inclusa

²² Cass. 28.07.1999, n. 8166; Tribunale di Torino, 09.01.2008, n. 165; Tribunale di Milano, 28.03.2007, n. 3883; Tribunale di Monza, 03.09.2008, n. 2265; tutte in Lex24

(fatture 68, 71, 72, 73, 74, 78, 84, 100, 101, 104, 105, 120, 121, 122, 123, 124, 136, 137, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 165 e 177, tutte del 2006).

Si è già riferito della prova e congruità delle prestazioni descritte in tali documenti e non si ritorna sull'argomento.

D'altro canto, con riguardo al medesimo periodo solare 2006 e per i primi due mesi del 2007, l'Amat invece oppone in controcredito i canoni di locazione per le fatture n.ri (tutte col prefisso "V00000") 18, 19, 20 e 21 del 2006; 4 e 13 del 2007; il tutto per la complessiva somma di € 109.594,31, iva inclusa.

L'istante, per la verità solo *in limine litis*, ha contestato il contenuto della prestazione insita nella fattura n. V0000020 del 09.10.2006 per € 547,02, rappresentandone la duplicazione rispetto a quelle contenute nelle fatture V0000018 e V0000019 (cioè la locazione degli spazi pubblicitari sugli autobus per i primi sei mesi del 2006); tuttavia la doglianza, oltre che tardiva, non è apprezzabile, essendo evidente anche nella modestia dell'importo (€ 547,02), l'indicazione di un semplice conguaglio mai prima contestato, derivato dalla pacifica postuma contabilizzazione dei conteggi autobus, secondo il sistema al quale aveva aderito anche la Quikon.

Diverso discorso, invece, per la fattura Amat n. V000004 dell'8.03.2007 di € 23.027,05, che contempla il 4° trimestre (ottobre-novembre-dicembre) del 2006: essa va decurtata per le ragioni sopra esposte; conseguentemente, l'importo dovuto deve limitarsi ai soli primi dodici giorni del mese di ottobre²³, talché la somma riconoscibile per canoni di locazione del periodo finale 2006 è pari ad € 2.971,23, considerando cioè € 7.675,68 (1/3 dell'importo di detta fattura, conforme alla cifra esposta nelle due contabilità dei contendenti), a sua volta diviso per trentuno giorni

²³Cass. 27.02.2004, n. 3991

di ottobre e moltiplicato per i primi dodici, con esclusione dell'esubero esposto in tale fattura mentre, per le stesse motivazioni, deve defalcarsi completamente l'importo di € 13.903,50 richiamato nella fattura Amat n. V0000013 del 28.06.2007, ingiustamente dedicata, dopo la risoluzione, al primo bimestre del 2007.

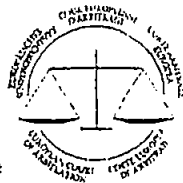
Perciò l'importo fatturato da Amat per il periodo 2006/2007 va ridotto proporzionalmente in € 72.663,76 per i primi nove mesi (fino alla fattura V0000021 del 2006), a cui bisogna aggiungere il parziale di ottobre (€ 2.971,23), individuando nella somma di € 75.634,99, iva inclusa, il credito definitivo di Amat nei confronti di Quikon.

Gli strumenti contabili offerti da ciascuna delle parti appaiono condurre ad un dato sostanzialmente univoco, una volta chiarita l'esclusione dell'ultimo periodo.

Seguendo il ragionamento Amat, compensando i rapporti fino al 31.12.2005 ed includendo anche il saldo parziale delle successive fatture Quikon n. 68 e 84 del 2006, residuerebbe a favore di quest'ultima un importo di € 1.998,97 (cfr. lettera Amat 22.11.2006, prot. 17713VA), al quale dovrebbe aggiungersi la cifra di € 82.578,13 (cioè € 114.978,13, quale fatturato Quikon per tutto il 2006, da cui vanno sottratti gli importi di € 16.800,00 per la fatture n. 68/2006 ed € 15.600,00 per la n. 84/2006) per un totale di € 84.577,10; questo sarebbe il definitivo credito di Quikon.

Sempre secondo il filo argomentativo dell'Amat (decurtando gli importi dei cinque mesi finali: ultimo trimestre 2006-primo trimestre 2007), più i 12 giorni di ottobre, l'importo a credito ammonterebbe ad € 75.634,99.

Sottraendo perciò al credito Quikon (€ 84.577,10) il credito Amat (€ 75.634,99) residuerebbe un definitivo avere a favore di Quikon di € 8.942,11.



Cour Européenne d'Arbitrage

Corte Arbitrale Europea

European Court of Arbitration

Europäischer Schiedsgerichtshof

Corte Europea de Arbitraje

Seguendo il ragionamento logico-contabile della Quikon, anche sulla scorta delle indicazioni allegate dalla medesima Amat (I all/4; II all/6-7-8-9), il conteggio sarebbe il seguente:

fatturato Quikon	2003	€ 45.007,20+
fatturato Quikon	2004	€ 36.016,78+
fatturato Quikon	2005	€ 120.392,50+
fatturato Quikon	2006	<u>€ 114.978,13=</u>
Totale fatturato al 31.12.2006		€ 316.394,61

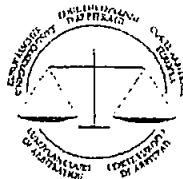
Sempre secondo la Quikon, fino al 30.09.2006 l'Amat risulterebbe creditrice dell'importo fatturato pari ad € 304.381,81.

Sottraendo i due addendi (€ 316.394,61 - € 304.381,81) la differenza a credito Quikon ammonta ad € 12.012,80; sottraendo ulteriormente a questa cifra l'importo dovuto ad Amat per i primi 12 giorni del mese di ottobre 2006 (€ 2.971,23), si ricava il netto avere di Quikon pari ad € 9.041,57.

La differenza tra i due importi, raggiunti con i diversi metodi (€ 8.942,11 ed € 9.041,57), pari ad € 99,47, è assolutamente marginale e, poiché il secondo calcolo appare meno farraginoso del primo, non vi sono serie ragioni per discostarsene.

Ciò posto, a seguito di compensazione giudiziale *ex art.* 1243 cod.civ., il saldo a credito della Quikon, con riguardo al contratto del 2006, è pari ad € 9.041,57, iva compresa; va sommato il costo dei telai, pari ad € 9.600,00, per un totale complessivo di Euro 18.641,57, iva inclusa.

A detti importi possono applicarsi gli interessi commerciali sulla somma riconosciuta a credito per le prestazioni non corrisposte, perciò sull'importo di € 9.041,57, con decorrenza dalla notifica dell'atto di accesso fino al saldo, escludendo il prezzo di acquisto dei telai; per quest'ultimo titolo devono riconoscersi, sulla somma di € 8.000,00, gli interessi al tasso



Cour Européenne d'Arbitrage

Corte Arbitrale Europea

European Court of Arbitration

Europäischer Schiedsgerichtshof

Corte Europea di Arbitraje

legale, con uguale decorrenza, ma deducendo appunto l'iva, poiché non ancora versata.

In mancanza di prova e a fronte della liquidazione di interessi commerciali, non può accogliersi la richiesta di rivalutazione monetaria, in quanto, in caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni non ineriscono un'obbligazione risarcitoria e danno luogo a debiti di valuta e non di valore²⁴.

- VIII -

Per volontà dei contendenti, desumibile dalle distinte convenzioni di arbitrato, la decisione non può che seguire le norme di diritto, con esclusione del ricorso all'equità, sebbene invocata nelle conclusioni di parte attrice.

- IX -

In ordine alla liquidazione delle spese, nonostante la parte risultante (parzialmente) vittoriosa abbia visto riconoscersi un importo significativamente inferiore rispetto alle ben più ampie pretese, deve tuttavia rilevarsi che la richiesta di condanna dell'Amat è stata formulata dalla Quikon anche per altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Inoltre deve darsi atto della propensione della Quikon, nelle prime battute del procedimento, ad accettare in via conciliativa (e onnicomprensiva, perciò anche inclusiva della questione del deposito cauzionale), con integrale compensazione di spese e acollo del cinquanta per cento dei costi arbitrali, una somma risultata (da gravarsi di interessi e spese connesse) assimilabile a quella contenuta nel presente lodo, mentre l'Amat, dopo iniziale disponibilità, non ha ratificato all'accordo transattivo.

²⁴ Cass. 19.06.2008, n. 16626

Ora, come si è già detto in occasione di altro profilo, non vi è alcun obbligo per le parti di aderire a ipotesi conciliative, ma tale atteggiamento assume rilievo nella liquidazione delle spese, in quanto l'impossibilità di trovare ragionevoli definizioni bonarie, pur nella disponibilità dell'altra parte, ha comportato il gravoso svolgersi di un procedimento quanto mai articolato dal punto di vista istruttorio, proprio per soddisfare appieno le esigenze difensive dei contendenti nello spirito dell'arbitrato che richiama, tra i propri principii, quelli della celerità e qualità del processo.

Si aggiunga che, benché l'Amat abbia aderito al Regolamento della CEA attraverso la convenzione di arbitrato ha, d'altro canto, opposto un costante e netto rifiuto alla partecipazione al versamento dei costi procedurali, stabilito in uguale misura a carico delle parti.

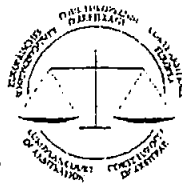
Ciò ha reso obbligatorio, per la parte attrice, il versamento dell'intero importo, accollandosi anche la parte gravante sulla convenuta, onde non incorrere nella sanzione dell'improcedibilità dell'arbitrato.

Anche tale scelta rientra nella libera facoltà della parte resistente ma deve essere apprezzata ai fini della determinazione delle spese, nel principio della soccombenza, argomentando *ex artt.* 91 e 92 c.p.c..

Sulla sorta di tali riflessioni le spese di lite vengono liquidate per l'intero, in rapporto all'effettivo valore riconosciuto, *ex actis* in mancanza di deposito di note specifiche, nella misura di € 9,61 per esborsi documentati, € 1.857,00 per diritti, € 2.671,00 per onorario; ricorrono i suddetti giustificati motivi per porle per $\frac{3}{4}$ a carico dell'Amat e compensate per il resto.

Nella stessa proporzione si pongono a carico dell'Amat il rimborso delle spese di funzionamento di arbitrato in misura del 75% di quanto versato dalla Quikon alla Corte Arbitrale Europea, gravando il rimanente 25% definitivamente a carico della Quikon.

p.q.m.



Cour Européenne d'Arbitrage

Corte Arbitrale Europea

European Court of Arbitration

Europäischer Schiedsgerichtshof

Corte Europea de Arbitraje

l'arbitro unico, rigettata ogni diversa domanda o eccezione, definitivamente pronunciando:

- 1) condanna l'Amat S.p.a. – Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore della Quikon S.r.l., della somma di € 18.641,57, oltre interessi *ex art. 5 del D.Lgs. 231/2002* sull'importo di € 9.041,57 e interessi legali *ex art. 1284 cod.civ.* sull'importo di € 8.000,00, in entrambi i casi con decorrenza dal 6 luglio 2007, fino al soddisfo;
- 2) condanna la medesima Amat S.p.a. al pagamento delle spese di lite, compensate per un quarto, nella concreta e già ridotta misura di € 7,20 per esborsi, € 1.392,75 per diritti ed € 2.003,25 per onorario, oltre maggiorazione del 12,5% per spese generali e accessori come per legge, in favore dei distrattari Avvocati Angelo Buonfrate e Antonello Leogrande, dichiaratisi anticipatari;
- 3) pone le spese del procedimento arbitrale, come liquidate dalla Corte Arbitrale Europea - Sezione Puglia, nella misura di tre quarti a carico dell'Amat S.p.a. e di un quarto a carico della Quikon S.r.l., con diritto per quest'ultima di rivalsa, nei confronti della prima, di quanto anticipato nella maggior misura.

Così deciso presso la sede dell'arbitrato in Taranto, 16 maggio 2009

L'Arbitro unico Avv. Dario Lupo

Depositato in tre esemplari originali, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento.

Taranto, 17 maggio 2009.

Il Segretario Avv. Domenico Stigliano



Cour Européenne d'Arbitrage

Corte Arbitrale Europea

European Court of Arbitration

Europäischer Schiedsgerichtshof

Corte Europea de Arbitraje

Per ricevuta di un esemplare originale.

Taranto, 19 maggio 2009

Avv.ti Angelo Buonfrate e Antonello Leogrande per Quikon S.r.l.

Per ricevuta di un esemplare originale.

Taranto, 19 maggio 2009

Avv. Roberto Barberio per Amat S.p.a.